



CAPITOLATO

POLIZZA TUTELA LEGALE DA CIRCOLAZIONE STRADALE

LOTTO 2

La presente polizza è stipulata tra

CONEROBUS S.p.A.
Via Bocconi n. 35
60125 Ancona
P.I. 00122950421

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del	29/02/2020
Alle ore 24.00 del	28/02/2023

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	28.02
-------------------------------	--------------

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

LEGGE

La Legge 24 Dicembre 1969 n°990 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,

REGOLAMENTO

Il regolamento di esecuzione della predetta Legge (D.P.R. 24 Novembre 1970 n° 973) e successive modificazioni ed integrazioni;

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

AZIENDA

CONEROBUS S.p.a. – Via A. Bocconi, 35 – 60125 Ancona

CONTRAENTE ASSICURATO

L'Azienda

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e/o assicurato.

PRECISAZIONE

Le condizioni di seguito riportate, integrano e prevalgono in caso di discordanza con le Condizioni Generali riportate a stampa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 29/02/2020.

Il premio viene versato con frazionamento annuale, con rate scadenti il 28/02 di ogni anno; la prima rata viene quindi versata per il periodo 29/02/2020 – 28/02/2021.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni come previsto dalle norme in vigore, e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

DURATA DEL CONTRATTO

La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 29/02/2020 e cesserà automaticamente alle ore 24 del giorno 28/02/2023, senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 1, ovvero dalle ore 24.00 del 28/02/2023 fino alle ore 24 del 29/02/2024, previa adozione di apposito atto.

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del c.c.

COMPETENZA TERRITORIALE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale del Contraente.

IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

CLAUSOLA BROKER

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art.55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8 % sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli, di linea e/o non di linea ivi compresi i servizi di interesse turistico di scuolabus e trasporto di cose e/o persone con tutte le strutture di supporto, e qualsiasi altra attività non menzionata regolarmente autorizzata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle Condizioni pattuite nel presente contratto, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Tali spese sono individuate:

- spese per intervento legale;
- spese peritali;
- spese di giustizia nel processo penale;
- eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall'Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato.

La garanzia riguarda, esclusivamente, i sinistri concernenti i veicoli indicati nell'elenco del libro matricola e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie relative a danni subiti dall'azienda, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso degli automezzi;
2. controversie relative a danni cagionati dall'azienda o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in occasione dell'uso degli automezzi;
3. difesa penale dell'azienda, dei conducenti autorizzati e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso degli automezzi;
4. istanza di dissequestro degli automezzi in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso degli stessi.

Art. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- Gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere, ecc.);
- Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi;
- Le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario:

La garanzia non è altresì operante:

- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- Se il veicolo indicato in elenco non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione.

Art. 3 LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato ha la facoltà, per la tutela dei suoi interessi, e sempre che la controversia presenti possibilità di successo, o quando sia necessaria una difesa penale, indicare all'Impresa il nominativo di un legale che risieda nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a conoscere la controversia.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato, verrà conferito esclusivamente dall'Impresa e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei legali.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa sulle possibilità di esito favorevole di un procedimento civile o penale, l'Assicurato potrà provvedervi per proprio conto ed a proprio rischio, con facoltà di ottenere dall'Impresa la rifusione delle spese incontrate qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quelli in precedenza prospettati od acquisiti dall'Impresa stessa.

Presentata all'Impresa la denuncia di sinistro, l'Assicurato non potrà dar corso, di propria iniziativa, a nessuna azione né addivenire alla definizione delle vertenze senza la preventiva autorizzazione dell'Impresa, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall'Impresa.

Art. 4 DENUNCIA DI SINISTRO

il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro entro 30 giorni da quando l'ufficio preposto dell'Assicurato/Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia dovrà essere debitamente corredata con le informazioni e/o la documentazione relativa alla pratica.

Art. 5 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto all' Impresa l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza, cioè:

- n° degli autobus in servizio urbano
- n° degli autobus in servizio extra-urbano
- n° degli autobus a noleggio con conducente
- n° degli automezzi di servizio
- n° delle autovettura a noleggio senza conducente
- n° delle "targhe prova" per veicoli in genere
- n° dei veicoli diversi da quelli sopra indicati

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Impresa.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Impresa - fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società a cadenza annuale (28/02), si impegna a fornire un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati, anche in formato elettronico, riportante per ciascuna pratica le seguenti informazioni:

- a) data evento;
- b) targa veicolo assicurato
- c) estremi controparte;
- d) tipologia di sinistro
- e) importo riservato;
- f) importo liquidato.

Si precisa in proposito che:

- i predetti prospetti dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del broker, da inviarsi con cadenza semestrale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 7 DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE E DEL PREMIO

Il massimale della presente polizza è fissato in € 15.000,00 per evento.

Il premio annuo lordo per ciascun veicolo viene così determinato:

- € per ogni autobus in servizio urbano
- € per ogni autobus in servizio extra-urbano
- € per ogni autobus a noleggio con conducente
- € per ogni automezzi di servizio
- € per ogni targa prova per veicoli in genere
- € per ogni veicolo diverso da quelli sopra indicati

Sulla base di quanto sopra esposto il premio annuo lordo complessivo di polizza è pari ad

€.....,00=, conteggiato come da Elenco Veicoli allegato ai documenti di gara relativamente al

Lotto 1 – Polizza RCA Libro Matricola.

CONTRAENTE/ASSICURATO

L'IMPRESA
